



Servizio Associato di Polizia Locale "Delle Valli Veronesi"

Comuni di Sanguinetto (VR) e Gazzo Veronese (VR)

Via Interno Castello 2-(37058) Sanguinetto (VR)

Tel 0442/81066 Fax 0442/365150

Pec: vigili.comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

Mail: boarati@comune.sanguinetto.vr.it

Reg. Ordinanze n 5 -2018
Prot. 2024

ORDINANZA

Oggetto: Disciplina del funzionamento del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni semaforiche (semaforo rosso) presso l'impianto semaforico ubicato in Sanguinetto C.so Vittorio Emanuele II civico 8, all'intersezione con via Diaz lungo la S.R. 10, direzione Nogara-Concamarise.

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

Viste le direttive nei confronti dello scrivente da parte dell'Ente Comunale di Sanguinetto al fine di implementare l'utilizzo di strumentazioni elettroniche in grado di monitorare il territorio comunale in materia di violazioni stradali di grande rilevanza per la sicurezza;

Vista in tal senso la determinazione di acquisto Reg. Gen. 294 del 27 dicembre 2017 tramite M.E.P.A. di una strumentazione per il rilievo automatico dei passaggi semaforici con luce rossa denominata Velocar Red & Speed, acquistata dalla Ditta Velocar S.r.L. di Castiglione delle Stiviere (MN) via Mazzini 55c;

Considerato che tale strumentazione è in possesso di Decreto di approvazione ministeriale prot.56214 data 8 luglio 2008 da parte del M.I.T. -Dipartimento per i trasporti la navigazione e i sistemi informativi e statistici per documentare a mezzo rilevazioni fotografiche infrazioni al semaforo quando lo stesso proietta luce rossa, utilizzabile da remoto senza la presenza di operatori di polizia sul posto;

Valutato di installare tale apparecchiatura lungo la direttrice di marcia Nogara Concamarise, al civico 8 di Corso Vittorio Emanuele II, lungo la S.R. 10 all'interno del centro abitato, all'intersezione con via Diaz;

Effettuata, comunicazione preventiva in tal senso all'Ente proprietario della Strada Venetostade S.p.A. ed ottenuta autorizzazione 2890/2018 del 07/02/2018 a firma del Responsabile Direzione Manutenzione Ing. Ivano Zattoni;

Considerato che nel mese di febbraio si è provveduto all'installazione della strumentazione e alla fase di pre-esercizio del dispositivo durante la quale la Ditta incaricata ha provveduto a mettere a punto il sistema verificando i tempi di accensione del semaforo e le modalità di interfaccia del flusso dei dati provenienti dalla strumentazione con il software applicativo in dotazione all'ufficio verbali del Servizio di Polizia Associato;

Ritenuto di dover disciplinare il tempo di accensione della luce gialla la cui durata non deve essere inferiore ai tre secondi (Corte di Cassazione II Sezione Civile Sentenza del 28 ottobre-23 dicembre 2014 n. 27348);

Visto che da un punto di vista prettamente normativo una durata di tre secondi deve senz'altro ritenersi congrua (Cass. 01.09.2014 -18470) tenuto conto delle seguenti considerazioni:

La risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007 nell'accertare che il Codice della Strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce non può mai essere inferiore ai tre secondi;

Tre secondi costituiscono in base ad uno studio del C.N.R. pubblicato il 10/09/2001, richiamato dalla citata disposizione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 50 Km/h;

Ritenuto nella fattispecie specifica di determinare il periodo di accensione della luce gialla, fissandolo ad un tempo **non inferiore ai 5 (cinque) secondi**, tenuto conto dell'ubicazione dell'impianto, dello stato dei luoghi ed alla tipologia dei componenti dell'impianto semaforico ivi presente;

Visto il verbale di installazione da parte della Ditta Velocar dell'impianto redatto in data 28 febbraio 2018 (prot.159/2018) e depositato presso il Comando, ove si da atto della corretta installazione e funzionalità dell'apparecchiatura che dovrà svolgersi nel rispetto delle presenti prescrizioni;

Vista la corretta apposizione di adeguata segnaletica di preavviso di tale tipologia di infrazioni;

Visto il Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/1992 n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, recante: Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore polizia Municipale Associato nr 21 del 31.12.2014;

ORDINA

1. La messa in esercizio a partire dal giorno lunedì 5 marzo 2018 dell'impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche come sopra meglio esplicitato, sito in Sanguinetto Corso Vittorio Emanuele II n. 8 lungo la S.R. 10 all'intersezione con via Diaz, direttrice Nogara-Concamarise.
2. La durata del periodo di accensione della luce gialla viene fissata a 5 secondi per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui richiamate.
3. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ai consueti modi di diffusione. Copia della presente sarà altresì trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Verona e al Comando Polizia Stradale di Verona per qualsiasi forma di controllo e coordinamento circa il rispetto delle norme stradali che verrà richiesto al presente Comando.
4. Copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa alla Ditta Velocar S.r.L. per il rispetto delle condizioni di manutenzione ed assistenza al fine di poter utilizzare l'apparecchiatura in modo conforme alle disposizioni normative vigenti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avvisa che contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ.mod. chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

o in alternativa

entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, in relazione all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 146 commi 2 e 3 in riferimento all'articolo 41).

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale dott. Davide Boarati.

Sanguinetto 1 marzo 2018.



Il Responsabile Servizio di Polizia Locale
Dott. Davide Boarati

Boarati Davide